

e della memoria n. 2, e prova per testi, e dunque con revoca dell'ordinanza istruttoria emessa in corso di causa, vinte le spese e gli onorari di causa:

“Accertata, per le causali meglio descritte in premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la sussistenza di cessione occulta di azienda fra [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e [REDACTED] s.r.l., nonché accertata la sussistenza dei crediti vantati dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e, per effetto delle suddette operazioni occulte, nei confronti di [REDACTED] s.r.l., condannare la convenuta [REDACTED] s.r.l. a corrispondere in favore dell'attrice l'importo di € 30.398,50 a titolo di ripristino dei locali locati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 19.974,50 per canoni locativi non pagati, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.

Il tutto salvo il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia.

Con riserva di far valere la sentenza di accertamento del credito nei confronti di [REDACTED] s.r.l. in liquidazione nonché di chiedere la condanna dell'importo di € 30.398,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei confronti della medesima [REDACTED] s.r.l. in liquidazione laddove tale società, attualmente fallita, ritorni successivamente in bonis.

Con integrale vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria: omissis”.

Del procuratore di parte convenuta [REDACTED] S.r.l.:

- come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata in data 16/11/2022, opponendosi alle richieste istruttorie avverse:

“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare le domande tutte avanzate nel presente giudizio dall'attrice [REDACTED] nei confronti, anche, della convenuta Srl [REDACTED] ovvero, come da ricorso in riassunzione depositato e notificato dalla medesima attrice in riassunzione, nei confronti della sola convenuta in riassunzione Srl [REDACTED] [REDACTED] in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto, sia in punto di an che in punto di quantum.

Vittoria di spese e compensi professionali di lite liquidati ex D.M. 55/2004 e successive modifiche e integrazioni”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sulla vicenda processuale

1. Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] ha convenuto in giudizio la società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione e la società [REDACTED] S.r.l. affinché, previo accertamento della sussistenza di cessione occulta



di azienda e previo accertamento dei crediti vantati dall'attrice nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione e per effetto dell'operazione occulta anche di [REDACTED] S.r.l., le convenute venissero condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 30.398,50 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ripristino dei locali locati; inoltre, l'attrice ha chiesto la condanna della società [REDACTED] S.r.l. al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di € 19.947,50 a titolo di canoni di locazione impagati, oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.

In particolare, l'attrice ha allegato:

- di condurre in locazione finanziaria dalla società [REDACTED] [REDACTED] l'unità immobiliare ad uso artigianale sita in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] angolo Via [REDACTED]
- di aver concesso in (sub)locazione detto immobile alla società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione con contratto stipulato in data 01/12/2019, regolarmente registrato in data 05/12/2019 al canone mensile di € 3.700,00 oltre Iva (così aggiornato nel 2021 secondo indici Istat);
- che la conduttrice si rendeva morosa nel pagamento di taluni canoni di locazione, motivo per il quale l'attrice le notificava sfratto per morosità; prima dell'udienza di convalida, la società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione rilasciava spontaneamente l'immobile, riconoscendo espressamente il debito;
- di aver chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pistoia, nei confronti della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, il decreto ingiuntivo n.1009/2021 del 07/09/2021, immediatamente esecutivo, per la somma di € 18.056,00 oltre interessi e spese di procedura (liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge); decreto ingiuntivo, questo, munito di formula esecutiva in data 24/09/2021 e notificato in data 05/10/2021 alla società debitrice, unitamente ad atto di precetto contenente l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 19.974,50-, cui seguiva la notifica di pignoramento presso terzi conclusosi con esito negativo per dichiarazioni negative delle Banche terze pignorate. In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo diveniva definitivo, come da certificazione ex art. 647 c.p.c. del 11/08/2022;
- di aver affrontato spese per il ripristino dell'immobile locato per l'importo complessivo di € 30.398,50-;
- di aver appreso, solo successivamente, che in realtà l'attività della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione continuava in maniera tacita attraverso una diversa società costituita *ad hoc*, ossia la [REDACTED] S.r.l., nei cui confronti vi era stata una cessione tacita d'azienda, motivo per il quale la seconda avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere dei debiti dell'azienda ex art. 2560 c.c.-. Elementi presuntivi militanti in tal senso sarebbero a) il nome delle due società, b) l'amministratore delle stesse, per entrambe il sig. [REDACTED], c) il liquidatore della [REDACTED] S.r.l., sig.ra [REDACTED] moglie del sig. [REDACTED] e dipendente di [REDACTED] S.r.l., d) la data di



costituzione della nuova società e di iscrizione nel Registro delle Imprese, di poco successiva al rilascio dell'immobile locato, e) l'identità dell'oggetto sociale, f) la compagine dei dipendenti della nuova società, g) l'utilizzo da parte della [REDACTED] S.r.l. di due veicoli in uso alla [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, h) i clienti delle due società, j) le similitudini tra i due loghi commerciali, pubblicizzati come unica entità,

- che, pertanto, la società [REDACTED] S.r.l. avrebbe dovuto essere considerata una società gemella della [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, nella quale era confluita surrettiziamente l'azienda della [REDACTED] S.r.l., poi messa in liquidazione per divenire una sorta di "scatola vuota" per i creditori.

Dunque, tanto premesso e considerato, l'attrice ha insistito nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/05/2022 si è costituita in giudizio la società [REDACTED] S.r.l., contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e argomentato, insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.

1.2. Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per la società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, rimasta contumace.

1.3. Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, dichiarato interrotto il giudizio ex art. 43 comma 3 L.f. per intervenuto fallimento della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, ritualmente riassunta la causa e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prova orale.

Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Nel merito

La domanda dell'attrice nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione (oggi fallita)

2. La domanda dell'attrice, per come precisata nel ricorso per riassunzione del processo interrotto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, è inammissibile.

Anzitutto, va premesso che è principio di diritto più che granitico quello per il quale non si può agire in via ordinaria per richiedere l'accertamento di un credito vantato nei confronti di un fallimento o di altra procedura concorsuale similare, essendo stato predisposto lo speciale strumento del ricorso in insinuazione allo stato passivo in tema di accertamento e formazione dello stato passivo delle procedure, il tutto per il pieno rispetto del principio della c.d. *par condicio creditorum*, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17035 del 5/8/2011, Rv. 619201; id. Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/6/2012, Rv. 623168; v. anche Sentenza n. 1115 del 21/11/2014, Rv. 629755).



2.1 Del pari, è principio di diritto ormai affermato quello secondo cui *“qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi della L. Fall., articolo 43, la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 26/06/2012, n. 10640; Cass., Sez. 1, 5/08/2011, n. 17035; 22/12/2005, n. 28481);”* (Cass. Ord. 22742/2017).

2.3. Circostanza questa, effettivamente verificatasi nel caso di specie, ove la ditta individuale [REDACTED] [REDACTED] con ricorso depositato in data 19/10/2022, ha concluso con espressa riserva di far valere la sentenza di accertamento del credito nei confronti della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione nonché di richiedere la condanna dell'importo di € 30.398,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei confronti della debitrice oggi fallita laddove costei ritorni successivamente *in bonis*.

2.4. Tuttavia, il Tribunale rammenta che qualora il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla L.f. ed intenda invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per preconstituirsì un titolo da opporre nei confronti del fallito tornato *in bonis*, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del Fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo opponibile dopo la cessazione della procedura concorsuale (in questi termini v. Trib. Bergamo sentenza 1788/2019, Trib. Arezzo, sentenze n. 301/2018 e n. 598/2018; v. inoltre Cass. n. 1492/1989 e Cass. n. 3580/1995).

In questa prospettiva, è utile far rilevare, per un verso, che il curatore del fallimento non assume la qualità di legale rappresentante del fallito, ma resta un soggetto terzo rispetto ad esso e, per altro verso, che *“la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirlo, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale”* (Cass. n. 614/2016).

2.5. Nella fattispecie di causa, il giudizio, dopo la interruzione dichiarata a seguito del fallimento della convenuta [REDACTED] S.r.l. in liquidazione è stato riassunto dalla parte attrice nei confronti della Curatela (v. pec depositate in data 24/10/2022).

Di contro, la società fallita non è stata chiamata in causa nel giudizio riassunto.



2.6. Pertanto, in applicazione dei principi sopra enunciati, le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione devono essere dichiarate inammissibili per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.-.

2.7. Se tali domande, invece, fossero da intendersi proposte nei confronti della procedura fallimentare – ma così non pare essere dato il tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione - nei cui confronti è stato riassunto il giudizio, le stesse sarebbero in ogni caso da dichiarare improcedibili ai sensi dell'art. 52 L.f. (Cass. 24156/2018).

Le domande dell'attrice nei confronti della società [REDACTED] S.r.l.

3. Le domande proposte dall'attrice nei confronti di [REDACTED] S.r.l. sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

3.1. Preliminarmente occorre precisare che per giurisprudenza costante deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività di impresa (sent. n. 1913 del 30.1.2007, rv. 595833), di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. (Cass. n. 21481/2009; cfr. anche Cass. nn. 5932/2008; 5709/2009; 6452/2009).

Così individuato l'oggetto necessario della cessione, ai sensi dell'art. 2560 c.c. è richiesto per la stessa il requisito della forma scritta non *ad substantiam* ma solo *ad probationem*. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova.

La giurisprudenza in merito, tuttavia, ha precisato che l'art. 2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta *ad probationem* per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è invece applicabile ai



terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (Cass. n. 6071/1987).

Ciò rilevato, allora, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “*può essere data anche con testimonianze e presunzioni*” (Cass. n. 6071/1987; cfr. anche Trib. Treviso n. 2395/2018).

3.2. Ebbene, nel caso di specie può dirsi che siano emersi nel giudizio una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti (in conformità a quelli elaborati dalla giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Tribunale, quale Trib. Roma sent. 6948/2021 e Trib. Treviso sent. 2395/2018) idonee a far ritenere realizzata la cessione occulta per cui è causa:

- a) le denominazioni delle due società, [REDACTED] S.r.l. (in liquidazione) e [REDACTED] S.r.l. sono molto simili, costituendo segno distintivo dell'attività di impresa svolta, ragionevolmente mantenuto per favorire la conservazione della clientela (docc. 9 e 10 di parte attrice);
- b) il sig. [REDACTED] è amministratore unico e socio unico di entrambe le società (che pertanto mantengono la medesima compagine);
- c) l'identità fisica delle due sedi sociali, ubicate entrambe in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] sino a pochi giorni prima del rilascio dell'immobile locato dalla ditta attrice in favore della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione (doc. 2 di parte convenuta);
- d) l'iscrizione della società [REDACTED] S.r.l. nel Registro delle Imprese di Pistoia, risalente al 13/07/2021 ossia ad un momento immediatamente successivo al rilascio dell'immobile di [REDACTED] da parte della società conduttrice; con la precisazione che, con riferimento alla circostanza che prima del luglio 2021 la detta società fosse iscritta presso il Registro delle Imprese di Prato, che l'acquisto di azienda ben può avvenire da parte una società già operativa;
- e) il medesimo o comunque simile oggetto sociale, come risultante dalle visure camerali in atti; con la precisazione che la stessa attività di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione evidenziata come prevalente dalla convenuta, quale attività di consulenza e assistenza, è prevista anche nell'oggetto sociale della società [REDACTED] S.r.l.-. Non sono idonei a dimostrare il contrario né i bilanci di esercizio della società [REDACTED] S.r.l. riferiti agli anni 2020 e 2021 (docc. 3 e 1 di parte convenuta) né le sole fatture di vendita emesse da costei in tali anni (docc. 4 e 5 di parte convenuta); così come a nulla rileva la circostanza che nei primi mesi dell'anno 2020 la società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione abbia riconvertito la propria attività nei settori della sanificazione e della produzione di dispositivi di protezione individuale, trattandosi per stessa ammissione di parte di attività occasionale, conseguenza dell'aggiudicazione di una sola gara pubblica indetta per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19;



f) il fatto che i loghi delle due società, così come i rispettivi siti web, siano distinti non è elemento decisivo, dal momento che ai fini della cessione è del tutto irrilevante l'eventuale estinzione della cedente; infatti, è ben possibile concretizzare una cessione occulta anche quando il cedente continua ad esercitare l'attività come da oggetto sociale, purché la vera e propria attività venga svolta dalla cessionaria; peraltro, nelle mail inviate dai dipendenti di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione sono stati utilizzati entrambi i loghi ed indicati entrambi i siti web delle due società (doc. 13 di parte attrice);

g) gli ex dipendenti della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione sono stati assunti dalla società [REDACTED] S.r.l. che, come da visura camerale depositata all'udienza del 27/06/2023, pienamente ammissibile in quanto consequenziale alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], ha quale amministratore unico e socio unico di [REDACTED] S.r.l. sempre il sig. [REDACTED], oltre che sede in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] ossia presso lo stesso stabile ove ha attualmente sede la società convenuta costituita; del resto, i testimoni escussi, in particolare il testimone [REDACTED] nel rispondere al capitolo 2), si sono limitati ad una risposta relativa all'aspetto formale del rapporto, essendo costoro dipendenti della società [REDACTED] S.r.l.-. Conseguentemente, la società [REDACTED] S.r.l. ha potuto beneficiare presso i propri locali della presenza del personale originariamente assunto dalla società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione (rinvenendosi nell'oggetto sociale di [REDACTED] S.r.l. anche l'attività di progettazione e installazione impianti antincendio);

h) i veicoli in uso alla società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione sono stati collocati nello stabilimento della società [REDACTED] S.r.l. (docc. 14 e 15 di parte attrice), con la precisazione che l'utilizzo di tali mezzi prescinde dalla loro titolarità o dall'intestazione del relativo contratto di *leasing*;

i) i clienti della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione sono stati acquisiti dalla società [REDACTED] S.r.l. senza soluzione di continuità; all'uopo, è dirimente quanto riferito dal testimone [REDACTED] sentito all'udienza del 11/05/2023 quale imprenditore nel mondo tessile, che conosce *“la società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione perché era un mio fornitore e conosco anche la società [REDACTED] S.r.l. perché anch'essa era una mia fornitrice. Queste due società mi fornivano assistenza pratiche ambientali/ strutturali in genere, antincendio e forniture anche di installazioni di impianti antincendio.”*, il quale ha riferito che *“Io posso rispondere solo per [REDACTED] non conoscenza la società [REDACTED] S.r.l., e quanto alla circostanza del capitolo rispondo per quanto mi riguarda che io ho avuto rapporti con [REDACTED] fino alla fine dell'anno 2021. Non mi ricordo di rapporti nell'anno 2022. Mi ricordo che lo scambio tra [REDACTED] e [REDACTED] sia risalito ai primi mesi del 2021, ma di preciso non ricordo dovrei controllare le fatture.”* La circostanza che le fatture emesse dalla società convenuta costituita nei confronti dei clienti [REDACTED] e [REDACTED]



S.r.l. attestino la preesistenza dei rapporti commerciali tra dette società e la convenuta non esclude la prosecuzione dei rapporti commerciali tra le stesse anche con riferimento ad attività prima svolte dalla ██████ S.r.l. in liquidazione, soprattutto ribadita la similitudine tra i due oggetti sociali, e rammentato quanto dichiarato in premessa dal testimone ██████

Dunque, tutte le circostanze sinora illustrate costituiscono, se lette nel loro complesso, presunzioni gravi precise e concordanti dell'avvenuta cessione di azienda tra ██████ S.r.l. in liquidazione e ██████ S.r.l.-.

3.3. Tanto considerato, deve poi rilevarsi che, in caso di cessione di azienda, l'art. 2560 comma 2 c.c. stabilisce che risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Con la precisazione che la norma *de qua* opera solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. (cfr. Cass. nn. 11318/2004, 8055/2018). Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a tutelare l'interesse dei terzi creditori, già titolari di posizioni creditorie verso il cedente, inerenti all'esercizio della sua attività d'impresa, dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata *in peius* la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda.

Interesse bilanciato, in una ottica di contemperamento, con l'interesse del cessionario a tutelare la sua buona fede e quindi a non rispondere di debiti dei quali non poteva avere, preventivamente, al momento dell'acquisto, una adeguata conoscenza.

La scelta poi di ancorare il discrimine all'elemento obiettivo dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili si pone in ragione di una ottica di certezza e di garanzia dei traffici commerciali.

Pertanto, *“l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo”* (Cass. n. 4726/2002). Né di contro, in presenza di iscrizione, l'acquirente potrebbe addurre di non averne avuta conoscenza (cfr. Cass. n. 25403/2009).

Ciò posto, tuttavia, deve ritenersi che la disciplina delineata dall'art. 2560 comma 2 c.c. operi esclusivamente sul presupposto dettato dall'art. 2556 c.c. e cioè che la cessione tra le parti sia stata formalizzata a mezzo atto di scritto, non operando invece nell'ipotesi di cessione di fatto e quindi nel caso in cui essa sia stata deformalizzata (cfr. anche Tribunale di Treviso n. 2395/2018).

La ratio di fondo, infatti, che regola l'intero impianto normativo della cessione di azienda dettato dagli art. 2556 e ss. c.c. è quella, se da un lato, di non ostacolare la circolazione degli apparati produttivi, allo stesso tempo di assicurare che tali trasferimenti avvengano in una ottica quanto più



trasparente e pubblicizzata, al fine di garantire che non vengano lesi i soggetti terzi, titolari di posizioni giuridiche su cui la fattispecie de qua potrebbe incidere.

Ebbene, in questa prospettiva di profonda garanzia per i soggetti terzi, il criterio dell'iscrizione del debito nei libri contabili si pone come riduzione di tale regime di favore, in quanto pone una condizione limitativa alla responsabilità solidale del terzo cessionario. Tuttavia, tale ottica può dirsi giustificata solo sul presupposto che anche la vicenda circolatoria dell'azienda sia stata oggetto di adeguata pubblicità da parte delle parti nei confronti del terzo.

L'art. 2556 comma 2 c.c. dispone, infatti, all'uopo che il contratto di trasferimento sebbene da redigersi per iscritto solo *ad probationem*, ove redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debba comunque essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese; ed è dal momento di tale iscrizione, che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, che ha effetto nei confronti del terzo anche la cessione di crediti relativi all'azienda ex art. 2559 c.c.-.

Ne discende, pertanto, un quadro normativo in cui la cessione d'azienda non viene ostacolata dalla necessità di particolari forme scritte ma, allo stesso tempo, si ritiene di dover tutelare la posizione dei terzi, che d'altronde possono provare l'avvenuta cessione con ogni mezzo probatorio; dovendo, così ritenersi che le limitazioni poste dall'ordinamento alla tutela delle loro posizioni giuridiche (vd. limitazione della responsabilità solidale ai debiti iscritti nei libri contabili) possano operare solo nel caso in cui alla vicenda circolatoria sia stata data a monte adeguata pubblicità, perché solo su tale presupposto di partenza gli stessi potranno adeguatamente attivarsi a tutela delle loro ragioni.

Pertanto, stante la natura occulta della cessione, oggetto del presente giudizio, non può ritenersi operante in favore di [REDACTED] S.r.l. il criterio della sua responsabilità solidale limitatamente ai debiti antecedenti alla cessione iscritti nei libri contabili ex art. 2560 comma 2 c.c.-.

3.4. Accertata la sussistenza di una cessione occulta di azienda nei termini sopra esposti, deve affermarsi ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c. la responsabilità solidale della società [REDACTED] S.r.l. per l'adempimento dei debiti sociali contratti dalla [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, tra cui anche quelli per cui è causa. Con la precisazione che entrambi i debiti oggetto del presente giudizio debbono ritenersi esistenti già al momento del perfezionamento della cessione occulta, ossia al 28/06/2021 (data coincidente con il cambio di sede legale della società [REDACTED] S.r.l. e con il rilascio dell'immobile locato sito in [REDACTED] derivanti entrambi dal rapporto locatizio intercorso tra la [REDACTED] S.r.l. in liquidazione e la ditta attrice, dovendosi riconoscere al verbale di rilascio del 02/07/2021 solo funzione ricognitiva (doc. 4 di parte attrice).

3.5. Orbene, quanto al credito maturato a titolo di risarcimento danni per spese di ripristino dei locali concessi in locazione, quantificato in complessivi € 30.398,50-, lo stesso risulta provato sia



documentalmente sia all'esito dell'istruttoria orale espletata; anzitutto, le parti hanno pattuito espressamente nel contratto di locazione la custodia della cosa locata in capo alla società conduttrice e la responsabilità di quest'ultima nei confronti della ditta locatrice per i danni derivanti da ogni altro abuso o negligenza nella custodia dell'immobile locato (doc. 1 di parte attrice), con la conseguenza che la ditta [REDACTED] deve essere tenuta indenne da qualsivoglia spesa sostenuta per ripristinare l'immobile e per rimuovere i danni causati dalle modalità di utilizzo dello stesso da parte della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione. Inoltre, la legittimità di tale pretesa trova conferma:

- nella deposizione del testimone [REDACTED] sentito all'udienza del 27/06/2023, il quale ha confermato che *“i vecchi affittuari hanno tagliato tutte le tubazioni che erano dei bagni e dei condizionatori, dei lavandini, le tubazioni che andavano dai condizionatori verso all'esterno e comunque tutte le tubazioni presenti. C'erano poi dei buchi nei muri ed è per questo motivo che abbiamo dovuto rivolgerci anche all'imbianchino... L'imbianchino ha quindi ripristinato tutti i locali interni, tutti i muri interni e tutto il cartongesso e ha riverniciato tutte le superfici”*;

- il testimone [REDACTED] sentito all'udienza del 11/05/2023 ha confermato che la ditta [REDACTED] ha svolto fra il luglio e il dicembre 2021 su incarico di [REDACTED] lavori termoidraulici sull'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] per un importo di € 5.574,10-, precisando che *“mi ricordo di questo intervento di ripristino delle tubazioni dei condizionatori e delle installazioni di condizionatori nuovi perché quelli vecchi non era possibile recuperarli, questo al primo piano; mentre al piano terra abbiamo recuperato quelli esistenti. Poi ricordo anche di aver effettuato delle riparazioni nel bagno, ma non ricordo nello specifico. ADR: dell'emissione e predisposizione delle fatture che mi sono state mostrate se ne è occupato l'ufficio, ma non io personalmente, perché io lavoro materialmente sul campo”*;

- la testimone [REDACTED] sentita all'udienza del 11/05/2023, ha riferito che fra il luglio e il dicembre 2021 la [REDACTED] s.r.l. ha eseguito per conto di [REDACTED] lavori di ripristino sull'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] per € 16.518,80-, precisando che *“io sono a conoscenza di queste fatture per i lavori svolti per il ripristino dei locali dell'immobile in [REDACTED] non sono però stata io a redigere queste fatture. Io sono arrivata in società ad ottobre 2021 e ne sono a conoscenza in quanto ho accesso allo SDI delle fatture elettroniche ma non ho redatto alcun documento.”*; inoltre, la testimone ha riferito che la ditta [REDACTED] fra il luglio e l'ottobre 2021 ha fornito su incarico di [REDACTED] il materiale per svolgere i lavori di ripristino sull'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] per un importo di € 3.805,60-, precisando che *“confermo richiamando quanto già riferito prima circa la mia conoscenza della circostanza; anche i pagamenti non sono stati effettuati da me ma dalla mia responsabile*



amministrativa... se mi si chiede a che titolo io sia a conoscenza di queste circostanza rispondo che io avendo accesso al conto corrente della ditta [REDACTED] ho modo di visualizzare le contabili e di conseguenza essere a conoscenza anche delle fatture collegate ai pagamenti effettuati. All'intero del [REDACTED] mi occupo di aiutare in amministrazione per la registrazione delle fatture, per i pagamenti effettuati e ricevuti, cioè contabilità normale, aiuto amministrazione"; ancora, la testimone ha confermato che la [REDACTED] ha svolto fra il luglio e il dicembre 2021 su incarico di [REDACTED] lavori termoidraulici sull'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] per un importo di € 5.574,10 e ch la ditta [REDACTED] ha eseguito nel luglio 2021 su incarico di [REDACTED] opere di ripristino. stuccatura e imbiancatura sull'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] per un importo di € 4.500,00-;

- anche il testimone [REDACTED] sentito all'udienza del 27/06/2023 ha confermato le medesime circostanze di cui sopra, come riferite dalla testimone [REDACTED] irrilevante il fatto che la fattura di importo di € 16.518,00 non sia stata ancora pagata dalla ditta attrice;

- il testimone [REDACTED] sentito all'udienza del 27/06/2023 ha confermato anch'egli che la ditta [REDACTED] ha eseguito nel luglio 2021 su incarico di [REDACTED] opere di ripristino, stuccatura e imbiancatura sull'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] per un importo di € 4.500,00-;

- nel verbale del luglio 2021 ove le parti hanno dato atto della presenza di danni all'immobile e che *"i lavori per la rimessa in pristino dei locali verranno eseguiti a cura di parte locatrice, che potrà quindi incaricare imprese di sua fiducia. Parte conduttrice provvederà al pagamento di quanto dovuto previo ricevimento fattura parte di [REDACTED]"* (doc. 4 di parte attrice);

- nella coincidenza tra i lavori indicati nel detto verbale e quelli costituenti oggetto delle fatture in atti (docc. 12 e 20 di parte attrice).

3.6. Quanto, infine, al credito maturato dalla ditta individuale nei confronti della società conduttrice per il mancato pagamento dei canoni di locazione per i mesi da marzo 2021 a giugno 2021 ne spese accessorie, per complessivi € 19.974,50-, lo stesso deve ritenersi fondato in assenza di specifica contestazione sul punto, per l'esistenza di un titolo giudiziario nei confronti della società conduttrice e per espresso riconoscimento del debito da parte del legale rappresentante della conduttrice (docc. 1, 2, 4, 5, 6 di parte attrice).

3.7. In conclusione, il Tribunale condanna ex art. 2560 comma 2 c.c. la società [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.398,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data del danno (risalente al 02/07/2021, data del rilascio) e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.



3.7.1. Inoltre, il Tribunale condanna ex art. 2560 comma 2 c.c. [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 19.974,50 a titolo di canoni scaduti e impagati e costi accessori, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Sulle spese processuali

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

4.1. Nel rapporto processuale attrice-[REDACTED] S.r.l. in liquidazione, oggi in fallimento, nulla sulle spese di lite data la contumacia della seconda *ante* interruzione del giudizio e del Fallimento.

4.2. Nel rapporto processuale attrice-[REDACTED] S.r.l. esse vengono poste a carico della convenuta e liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 50.373,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:

dichiara

inammissibile la domanda proposta dall'attrice nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione nel giudizio riassunto;

accerta e dichiara

l'avvenuta cessione di fatto d'azienda tra [REDACTED] S.r.l. in liquidazione e [REDACTED] S.r.l. e, per l'effetto,

condanna

ex art. 2560 comma 2 c.c. [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.398,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data del danno (risalente al 02/07/2021, data del rilascio) e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

condanna

ex art. 2560 comma 2 c.c. [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 19.974,50 a titolo di canoni scaduti e impagati e costi accessori, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;

condanna

[REDACTED] S.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;



ritenuto che il fatto di aver posto in essere una cessione d'azienda in difetto di atto scritto e registrato possa integrare una violazione tributaria, visto l'art. 36 ultimo comma DRP 600/1973 (come modificato dall'art. 19 comma 1 lett. g) L. 413/1991),

dispone

che copia della presente sentenza venga trasmessa al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Pistoia e Prato (competente territorialmente, avendo le società sede rispettivamente in provincia di Pistoia e Prato).

Così deciso in Pistoia, il 01 febbraio 2024

Il Giudice

Dott.ssa Elena Piccinni

